

Elena Siclari

Formazione del giurista e inclusività Per una scienza giuridica diastemica*

Abstract

The present contribution is part of a broader investigation that involves the jurist in a dynamic and constantly evolving training process. The aim is to focus attention on an increasingly ‘diastemic’ legal science (using François Jullien’s lexicon) characterised by continuous transformations that make it ‘escape’ from a purely ‘systemic’ logic of law linked to a very modern image of juridicality and turn towards an increasingly inclusive legal education. To this end, a comparison between past, present and future perspectives is necessary, moving from tradition to innovation to be understood as an applied methodology within a reflection on the way in which a science works with the ‘intellectual tools’ at its disposal.

Keywords: Formativity, inclusiveness, Jullien, diastema, system, gap.

Abstract

Il presente contributo si inserisce in un'indagine che coinvolge il giurista in un processo formativo dinamico e in continua evoluzione; l'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione su una scienza giuridica sempre più “diastemica” (utilizzando il lessico di François Jullien), caratterizzata da continue trasformazioni che la fanno ‘uscire’ da una logica puramente “sistemica” del diritto legata a un'immagine molto moderna della giuridicità e virare verso una formazione giuridica sempre più inclusiva. A tal fine, è necessario un confronto tra prospettive passate, presenti e future, passando dalla tradizione all'innovazione intesa come metodologia applicata, in una riflessione sul modo in cui una scienza lavora con gli “strumenti intellettuali” a sua disposizione.

Parole chiave: Formatività, inclusività, Jullien, diastema, sistema, scarto.

1. Dal *sistema* al *diastema* per una formazione giuridica inclusiva

Il presente contributo si incardina in una più ampia indagine che coinvolge il giurista in un processo di formazione dinamico e in continua evoluzione; l'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione su una scienza giuridica sempre più ‘diastemica’ (utilizzando il lessico di François Jullien) caratterizzata da continue trasformazioni che fanno sì che quest'ultima ‘fuoriesca’ da una logica prettamente ‘sistemica’ del diritto legato ad una immagine molto moderna della giuridicità¹.

* Relazione al XXXIII Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto, *Autonomia e diritto. Soggetti, saperi, poteri*. XXXIII Congresso nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto, Trento, 12-14 settembre 2024; destinata al volume degli Atti, *Collana Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza di Trento*.

¹ Grossi (2017: 19 ss.; 2007: 3, 26 ss.; 1998). Cfr. Riccobono (2005); Aa.Vv. (2008: 31 ss.).

A tal fine, risulta necessario un confronto tra passato, presente e prospettive future, passando dalla tradizione all'innovazione intesa come metodologia applicativa all'interno di una riflessione sul modo in cui una scienza lavora con gli 'strumenti intellettuali' di cui dispone².

Lo studio, in quest'ottica, intende proiettarsi verso una formazione che sia pienamente 'inclusiva' e capace di coinvolgere il giurista in un processo mirato a valorizzarne le capacità oltre che ad aumentarne le competenze.

Pensare al diritto in chiave inclusiva significa ripensare la struttura stessa del diritto e considerarla non più in senso verticale ma in senso orizzontale, intendendo, usando la nota formulazione di Hanna Arendt, il diritto quale spazio pubblico di confronto³ tra mondo virtuale/tecnologico e mondo giuridico⁴.

Ragionare in questi termini riporta il giurista, grazie agli strumenti che ha a disposizione, a ripensare il diritto non come forma fissata ma come formatività pronto alle sfide che la contemporaneità gli pone⁵.

In tal senso, sarebbe opportuno, tracciare un itinerario che parta da un primo e basilare interrogativo: *in che termini oggi è possibile parlare di una formazione giuridica inclusiva inserita in una scienza giuridica sempre più 'diastemica'?*

Per ben comprendere, appare utile muovere dallo studio dell'alterità e dalle sue molteplici sfumature e Jullien, proprio in questa direzione, invita a riflettere su alcune dimensioni che consentono di approfondire l'alterità nella sua complessità; tra queste, rilevante, risulta una dimensione che lui stesso individua con la proposizione *tra*; proposizione che indica uno 'spazio di incontro'⁶ *tra* culture differenti, *tra* soggetti, *tra* diversi, in cui non vi è identificazione, né assimilazione, né alienazione⁷, bensì uno spazio in cui si genera uno *scarto*⁸ che rende possibile la *cooperazione*⁹.

Ma cosa si intende per *scarto*? E cosa si intende per *cooperazione*? 'Fare', nel senso di produrre e operare, uno scarto significa uscire dalla norma, operare uno spostamento rispetto a ciò che è convenzionale, significa mettere in tensione, generare un *tra*¹⁰; un *tra* che non annichilisce ma valorizza l'altro, il diverso, proprio perché inizia a considerarlo come *risorsa*¹¹ ricca di *fecondità* mantenendo la sua alterità¹².

Un *tra* che rende possibile l'incontro con l'altro in modo che vengano abbattute le barriere che tendenzialmente si innalzano tra soggetti e vi sia un costante dialogo e confronto tra gli stessi.

² Cfr. Carcaterra, (2012); cfr. Punzi (2016).

³ Arendt (2017: 78 ss.).

⁴ Han (2015: 22 ss.)

⁵ Cananzi (2018: 104 ss.).

⁶ Jullien (2018: 128 ss.).

⁷ Ricoeur (2024: 51).

⁸ Jullien (2014; 2005).

⁹ François Jullien si è occupato della comparazione/non comparazione tra culture differenti (in particolare quella occidentale e quella cinese); cfr. Jullien (2016).

¹⁰ Jullien (2016: 44 ss.).

¹¹ Jullien (2018: 2).

¹² Jullien (2018: 2).

Viene in luce così anche la *cooperazione* intesa come ‘luogo non luogo’¹³ in cui si applica il diritto nella sua attuazione più spontanea (per riprendere Enrico Paresce)¹⁴ facendone emergere la struttura alterizzata del soggetto di diritto che si potrebbe riassumere nella formula: *il diritto non è costrizione ma relazione*¹⁵; il diritto necessita della presenza dell’altro e della relazione con l’altro per poter esercitare la sua essenza caratterizzata da ‘misura’ e ‘regolatezza’ che si contrappongono alla violenza e alla costrizione¹⁶.

La coppia luogo/non luogo è uno strumento di misura del grado di socialità e di simbolizzazione del diritto¹⁷ che pertanto opera in uno spazio che si potrebbe definire relazionale.

Le forme di attuazione spontanea del diritto invitano a pensare la giuridicità in quell’aspetto “dinamico, vitale e mai fisso, che connette strettamente la formatività del diritto alla formatività dell’uomo”¹⁸ svelando l’essenza stessa del diritto che sorge dalla vita e dalla relazione con l’altro¹⁹.

Ciò che caratterizza tale relazione è l’assenza di finalità; si fuoriesce dalla logica del *do ut des* e si entra in una logica fondata su ciò che Ricoeur qualifica di ‘mutuo riconoscimento’, basato appunto non sull’utilità e sul dare al fine di ricevere, ma sulla gratuità intesa come un dare senza pretendere nulla in cambio²⁰.

Tale logica, tipica dell’incontro con l’altro, richiama il *Tra* di Jullien, il quale rinvia sempre ad altro da sé, un sé che non possiede alcuna essenza, non ha nulla di proprio, non concede identificazione, non è mai fermo²¹.

Jullien utilizza, per dar forma al *tra*, il verbo *trattenere*, un *tenere tra* e per ben spiegare questo tipo di relazione utilizza una dimensione ancora più profonda che è quella dell’*intimità*²².

Potrebbe sembrare, in prima approssimazione, che parlare di intimità ricondurrebbe ad un approccio orientato dal e al ‘sentimentale’, con riferimento alla relazione che si instaura tra amanti o che svela il rapporto col sé profondo di ciascuno; in realtà, proprio seguendo l’analisi jullieniana, emerge l’originalità di intendere l’intimità con riferimento allo studio sull’alterità poiché, come scrive, “intimità è ciò che più profondamente unisce all’altro e porta alla condivisione con esso”²³.

L’intimità da Jullien è intesa come un uscire da sé per comprendere l’altro e sé stesso. La struttura dell’intimità e dell’incontro è una struttura fortemente contraddittoria poiché è problematica e feconda, allo stesso tempo “mantiene lo scarto (dell’alterità) mentre pone in presenza, conducendo al “più vicino”, lì dove libera la propria potenza, incontenibile, di effrazione. L’io non vi è riassorbito ma nei bordi dell’incontro viene *de-bordato*”²⁴. De-bordato da cosa? Dalla limitazione del sé e dallo sprofondamento in quello stesso sé. Tale movimento genera uno spazio che non è altro che lo spazio

¹³ È molto nota la qualificazione che ne rende Augè (1992), qui ripresa oltre il contesto anonimamente tipico del non luogo augeiano.

¹⁴ Paresce (1956: 111 ss.).

¹⁵ Cananzi (2018: 104 ss.); cfr. Cananzi (2016); cfr. anche Greco (2021); cfr. Cotta (2018).

¹⁶ Cotta (2018: 97 ss.).

¹⁷ Cfr. Augè (1992).

¹⁸ Augè (1992:122).

¹⁹ Sulla vitalità e la dinamicità della vita e dunque anche del diritto, cfr. Jullien (2025: 23 ss.).

²⁰ Cfr. Ricoeur (2004).

²¹ Jullien (2014: 12-13).

²² Jullien (2014: 21-22). Interessante come Jullien in queste intense pagine tratti il tema dell’intimità legandolo al Tra. Ciò che conta non è il valore dell’uno o dell’altro di noi ma il fatto che decidiamo di aprire tra di noi la risorsa dell’intimità.

²³ Jullien (2014: 17 ss.).

²⁴ Jullien (2014: 133).

della autenticità di ciascuno che consente di costruire un noi “l’altro, il Fuori, che scava all’interno di me l’intimo e lo rileva”²⁵.

È possibile ampliare tale riflessione con particolare attenzione alla formazione del giurista; significherebbe ripensare la struttura del giurista in continua formazione, appunto²⁶, non più come una struttura chiusa ma come una struttura aperta, intima, che si stacca dal *sistema* (legato al proprio io, *egoità*) e diviene *diastema* (che necessita dell’altro, *alterità*). Il *diastema* è:

ciò che permette di tener, ma non per accordo e complementarietà come fa il *sistema*, che ha celebrato fin troppi trionfi ed è ormai defunto; al contrario, il *diastema* lo fa attraverso lo scarto che apre un *tra* fra gli elementi li mette in tensione: come trave centrale della struttura fa tenere, *intra-tiene* in senso proprio, l’intero edificio grazie alla tensione del *tra*, in un senso tecnico e non figurato²⁷.

Diastema, in questi termini viene inteso come il giuridico scientificamente approcciato ma che presta attenzione al vissuto del giurista, soprattutto dopo la modernità; una trasformazione che ha riguardato in particolar modo il contributo che il giurista è chiamato ad offrire nel processo di produzione e applicazione delle norme e anche il ruolo sociale e culturale che occupa nella società²⁸.

Ciò significa pensare il diritto e la scienza giuridica nella sua complessità staccandosi dalla pretesa di comprenderli in una totalità singolare, quindi sistemica, che piuttosto che valorizzarne le caratteristiche abolirebbe il valore stesso delle singolarità e degli scarti differenziali, e avvicinarsi invece ad un approccio diastematico in cui il *diastema* rappresenta ciò che valorizza le fecondità delle risorse differenti, pur mantenendo la possibilità di una coerenza di fondo, nella loro polarità²⁹.

2. La dimensione politica del *comune*

Il giurista oggi, è infatti chiamato ad operare in un contesto particolarmente delicato per le sue continue trasformazioni, e pertanto necessita di una capacità che gli consenta di avere uno sguardo fisso sulle strutture portanti del diritto, di una regolamentazione sempre meno rigida e di una giurisdizione sempre più multilivello³⁰; al contempo, però, deve essere pronto al cambiamento e la formazione, non a caso diventata ormai ‘formazione costante’, non può non tenere conto di questo e anzi diventare un tassello fondamentale capace di introiettare la logica inclusiva nei suoi percorsi.

Affinché si possa parlare di formazione giuridica inclusiva non si può prescindere dal considerare l’altro come *risorsa*, e per far questo occorre ‘scoprirlo’ dal *di dentro*³¹: tale operazione vale anche per il giurista che per essere effettivamente ‘formato’, nel senso di capace di cogliere le esigenze del tempo, non basta che conosca gli apparati e gli strumenti normativi ma occorre che li studi *dal di dentro* comprendendo così effettivamente il concetto di inclusività in chiave giuridica.

²⁵ Jullien (2014: 133).

²⁶ Punzi (2018).

²⁷ Jullien (2014: 67).

²⁸ Punzi (2016: 4 ss.).

²⁹ Jullien (2014: 93).

³⁰ Zaccaria (2022).

³¹ Zaccaria (2022).

È necessario partire dal presupposto che l'altro che sta fuori di me, si può scoprire (nel senso di far scaturire) solo osservandolo con i suoi occhi e grazie a questa operazione di osservazione è possibile *com-prendere* prima se stessi e poi gli altri.

A tal fine risulta interessante fare riferimento all'opera ricoeuriana *Soi même comme un autre* dalla quale emerge un'indagine del 'come' il sé diviene sé stesso proprio grazie alla relazione con l'altro e del 'chi' che il sé stesso attesta con la propria esistenza (*ex-istenza* in Jullien) relazionata poiché alterizzata³².

Tali riferimenti consentono di delineare la struttura alterizzata del soggetto grazie alla quale si assume un'ottica pienamente inclusiva; *ma in che termini la struttura alterizzata consentirebbe al soggetto, o meglio ancora nel caso specifico al giurista, di assumere un'ottica inclusiva?*

La struttura alterizzata consente al giurista di assumere una visione non più legata ad un sé narcisistico che si chiude in un proprio 'sistema' di norme e apparati, ma ad un io che invece si apre all'altro e volge verso una visione 'diastemica' del diritto che va oltre la sua semplice 'osservazione'.

Andando oltre in questa direzione, è possibile parlare di inclusività poiché aprendosi a nuove prospettive e a nuovi orizzonti di pensiero non si fa altro che assumere un'ottica aperta all'alterità che così viene a qualificarsi inclusiva e non escludente.

Sul punto utili le dimensioni jullieniane ed in particolare grazie al *tra*, al *diastema*, all'*intimità*, al *comune*, è possibile dipingere un affresco di una modernità caratterizzata proprio dall'evoluzione e dalla innovazione proprio come la scienza giuridica concepita in ottica diastemica e dunque inclusiva.

Tra le dimensioni jullieniane proposte, il *comune* assume un'importante valenza politica poiché rende possibile l'incontro tra diversi³³ ed è ciò che si condivide³⁴; per comune non si intende qualcosa di simile, anzi proprio qualcosa che non è simile, che muta e si trasforma ed è questo aspetto della dimensione di comune nella sua caratura politica che è opportuno considerare nella relazione tra soggetti grazie alla struttura soggettiva aperta al legame sociale³⁵.

La dimensione politica del comune in Jullien potrebbe essere cristallizzata in un passaggio molto suggestivo della Arendt:

vivere insieme nel mondo significa essenzialmente che esiste un mondo di cose tra coloro che lo hanno in comune, come un tavolo è posto tra quelli che vi siedono intorno; il mondo, come ogni *in-fra* [in-between], mette in relazione e separa gli uomini nello stesso tempo. La sfera pubblica in quanto mondo comune ci riunisce insieme e tuttavia ci impedisce, per così dire, di caderci addosso a vicenda³⁶.

Il *comune* consente di vivere insieme e affrontare sfide che la modernità pone; nel caso del giurista gli consente di acquisire una capacità che in Jullien viene ravvisata nella 'connivenza', capacità di controllo che si affida ad una situazione contingente più che ad ogni altra pianificazione ed è priva di modellizzazione ma induce alla vigilanza³⁷.

Anche la scienza giuridica richiede una capacità di connivenza nell'affrontare le situazioni che mutano continuamente. Tale capacità che prevede anche una certa elasticità e duttilità che dovrebbe

³² Cfr. Ricoeur (2015). Sulla logica della reciprocità si vedano Ricoeur (2009, 2008); cfr. Busacchi, Costanzo (2016).

³³ Jullien (2008: 39 ss.).

³⁴ Jullien (2018: 8-9).

³⁵ Jullien (2008: 23).

³⁶ Arendt (2017:81).

³⁷ Jullien (2019: 33 ss.).

contraddistinguere la figura del giurista in continua formazione il quale opera nell'ambito di un diritto sempre più fragile e instabile³⁸.

In tal senso, appare utile un'immagine proposta da Jullien:

li chiamano ponti delle scimmie per l'abilità e l'equilibrio che in effetti, bisogna avere per attraversarli. Quando ti ci fermi davanti cominci a pensare a tutto il sapere tecnico accumulato negli anni, certo concertato, ma senza calcoli o modelli, per coniugare flessibilità e resistenza e permettere a quelle fragili strutture di sopportare tanto la continua vibrazione dei passi tanto le intemperie...³⁹

Sembrirebbe bizzarro, probabilmente, parlare di ponte delle scimmie in tema di formazione del giurista ma risulta interessante poiché tale immagine, riferendosi a ponti realizzati con canne di bambù, gracili e stretti quanto il diametro di una canna che differiscono dai ponti di cemento ben saldi e strutturati che congelano il paesaggio nel rigore⁴⁰, rappresenta efficacemente come, la formazione giuridica, debba fornire al giurista la capacità di *attraversare* e *costruire* una scienza giuridica sempre più *diastemica* (come nel caso dei ponti di bambù) e meno *sistemica* (come nel caso dei ponti di cemento).

3. *Decoincidenza* come 'arte di operare'

Ma perché parlare di *costruzione* in termini giuridici e di alterità? Mettendo insieme i due elementi, parlare di *costruzione dell'alterità* significa forse parlare anche di costruzione come costituzione e formazione del diritto?

L'idea di una capacità formativa non meramente formale del diritto rispetto ai suoi contenuti, come osserva Carcaterra, contiene

l'idea del costituire: formare non è adeguarsi all'oggetto, né semplicemente esigere e attendere che l'oggetto si modifichi; è l'atto stesso del modificarlo, del conferirgli un nuovo carattere, del creare per esso una nuova dimensione di esistenza. Per questo il diritto come forma è potenziamento dell'azione umana⁴¹.

Tale dimensione di disadeguamento, che Carcaterra applica al diritto, potrebbe essere riscontrata in quella dimensione che Jullien, applica alla vita e che denomina *decoincidenza*⁴².

De-coincidere significa, infatti, non adeguarsi, anzi distaccarsi da un qualcosa di prefissato; osserva Jullien: "chiamerò de-coincidenza il processo di apertura che lascia emergere - disfacendo dall'interno ogni ordine che, instaurandosi, si fissa - risorse precedentemente inimmaginabili"⁴³.

L'esperienza e l'*ex-istenza*, porta l'essere umano a non coincidere con sè stesso, anzi a de-coincidere, a staccarsi dalle proprie convinzioni e dalle presunte verità⁴⁴.

Decoincidendo il soggetto si apre a nuove possibilità e nuove prospettive e nel caso di specie, il giurista, in un tempo, come quello attuale, che potremmo definire 'tempo di innovazione e

³⁸ Cfr. Zagrebelsky (1992); cfr. Grossi (2012); cfr. Greco (2023); Heritier (2012).

³⁹ Jullien (2019: 19 ss.).

⁴⁰ Jullien (2017).

⁴¹ Carcaterra (2014: 74).

⁴² Jullien (2019: 15-16).

⁴³ Jullien (2019: 10).

⁴⁴ Jullien (2024: 12).

trasformazione', è chiamato a decoincidere e ad essere pronto al processo di trasformazione del diritto e della giuridicità.

In questa direzione le nuove tecnologie rivestono un ruolo fondamentale⁴⁵; nell'epoca digitale del mondo globalizzato, infatti, uno dei compiti, tra i più ardui, a cui è chiamato il giurista è quello di formarsi e formare in un mondo dominato dagli algoritmi⁴⁶ poiché questi ultimi hanno messo in evidenza il contrasto con il tradizionale modo di vedere e concepire la realtà e la scienza giuridica⁴⁷.

È possibile osservare che gli algoritmi prediligano un metodo descrittivo che si differenzia dal carattere prescrittivo tipico del diritto⁴⁸, si parla oggi di una *computational legal studies* che consiste in un'area di ricerca che esplora l'utilizzo di tecniche avanzate per innovare i processi di creazione, comprensione e studio del diritto⁴⁹.

Nell'attuale epoca, caratterizzata da un significativo cambiamento dei meccanismi di produzione del diritto e dall'impatto della digitalizzazione sui processi cognitivi e di sviluppo delle competenze specie dei "nativi digitali", la formazione giuridica vive un'importante fase di trasformazione che può essere compresa proprio grazie al concetto di *De-coincidenza*, sopra menzionato, con il quale Jullien indica *l'arte di operare* che consente al soggetto di aprirsi a nuove possibilità e di *riaprire a dei possibili*⁵⁰, che possono essere ravvisati nel caso specifico alle nuove frontiere tecnologiche.

Per indicare questa dinamicità, a volte anche latente, sempre il filosofo francese utilizza l'espressione molto significativa, *trasformazioni silenziose*⁵¹, per intendere le transizioni che si verificano anche silenziosamente e che, nel caso di specie della formazione del giurista, possono essere tali da far mutare *situazioni* e far sì che si passi dalla tradizione all'innovazione, dalle arti liberali alle arti digitali senza però stravolgerne le strutture portanti.

Certo è, che le trasformazioni possono anche essere rischiose; si pensi agli strumenti digitali che se non vengono utilizzati correttamente e appunto esclusivamente come strumenti, potrebbero portare ad una assimilazione e omologazione tra soggetti piuttosto che ad una valorizzazione degli stessi e ciò costituirebbe un ragionamento di tipo escludente e non includente poiché andrebbe, piuttosto che a valorizzare, ad annullare e plasmare l'identità di ciascuno.

Ma di quale identità si parla? Se si ragiona su un piano digitale oggi è possibile parlare di una *identità digitale*⁵² che si inserisce all'interno di una *comunità digitale*⁵³ in cui il rischio più grande è quello di non riuscire a mantenere le differenze di ciascuno a causa di una sempre più diffusa omologazione.

⁴⁵ Sul tema cfr. Gigerenzer (2023: 15 ss.); Floridi (2022); Tekmark (2018: 89 ss.).

⁴⁶ Cfr. Romeo (2023: 157-168).

⁴⁷ Marzocco, Zullo, Casadei (2021: 156 ss.); Cananzi (2024: 7-13).

⁴⁸ Carcaterra (2014).

⁴⁹ Carcaterra (2014: 158-159).

⁵⁰ Jullien (2024: 11-12).

⁵¹ Jullien (2010: 24-25).

⁵² Sul concetto di identità interessante un approfondimento sul processo di costituzione identitaria grazie anche alle nuove tecnologie: "La nostra identità, infatti, ha oggi disvelato la propria costituzione osmotica, alimentata dal continuo scambio di informazioni con l'esterno. Nella privacy di domani, il diritto da garantire sarà quello a diventare se stessi: più che difesa dalle intrusioni nello spazio dell'idem, l'identità va salvata dalla dispersione e continuamente ricostituita come ipse", in Punzi (2023: 27).

⁵³ Han (2015: 22); Cfr. Bauman (2007: 123 ss.); Cfr. anche Le Bon (2021).

4. La dimensione narrativa dell'essere umano

Come allora far camminare insieme rischi e prospettive per una formazione giuridica inclusiva anche in chiave tecnologica?

La sfida del giurista, oggi, risulta quella di imparare a relazionarsi con l'altro, altro inteso anche come intelligenza artificiale cercando di mettere insieme la dimensione narrativa dell'essere umano e la dimensione classificatoria-computazionale dell'IA verso una svolta affettiva⁵⁴ non necessariamente post-umana⁵⁵.

Ma qual è la caratteristica di tale dimensione narrativa?

È la dimensione che qualifica la struttura stessa del giurista e prima ancora dell'umano quale 'ente ontologicamente testualizzato'⁵⁶ caratterizzato da identità narrativa che necessita di narrare a sé stesso e agli altri i propri vissuti, le proprie esperienze, le proprie emozioni, le proprie sensazioni per comprenderle egli stesso e per poi farle comprendere agli altri. Questo accade, come nella vita, anche nella comprensione di un fatto giuridico, che per essere appunto 'compreso', necessita di tale componente narrativa grazie alla quale viene interpretato, contestualizzato in un determinato ambito socio-giuridico.

Il diritto vive di narrazioni, di racconti, di linguaggi verbali e non, che consentono la *costruzione* e *ri-costruzione* del fatto che richiede uno spirito di osservazione attento e critico che ad oggi mancherebbe alle macchine; infatti, "quella che usualmente definiamo 'realtà' non è un dato, ma un costruito, frutto di un succedersi di osservazioni, percezioni, sensazioni, prospettive, punti di vista, azioni e, soprattutto interazioni fra i molteplici soggetti che vi sono variamente coinvolti"⁵⁷; tali elementi sono presenti solo nella struttura dell'essere umano che a differenza di un'intelligenza artificiale presta attenzione particolare ai dettagli: immagini, toni di voce, postura, espressioni che arricchiscono e colorano un fatto giuridicamente inteso ma al contempo è capace di uno sguardo d'insieme e creativamente riassuntivo⁵⁸.

Una formazione giuridica inclusiva in una scienza giuridica diastemica consente al giurista di mantenere, come nel caso del diastema, "un gioco per consentire a pezzi differenti di combinarsi tra loro senza bloccarsi"⁵⁹ all'interno di un processo evolutivo come quello che coinvolge la scienza giuridica che lascia operare del *tra*; "esso significa che ci si evolve a proprio agio, lasciando operare del *tra*, in noi e tra di noi, restando disponibili e in grado di respirare"⁶⁰.

Alcuni tra i tanti esempi che si potrebbero considerare in materia attengono ad esempio all'intercultura e al rapporto tra IA e umano in contesti giuridici.

Per quanto attiene il tema dell'intercultura è importante sottolineare come risulti sempre più complesso far camminare e dialogare insieme culture differenti e in continua evoluzione e che la capacità di un buon giurista risiede proprio nel 'destreggiarsi' in questa costante operazione di trasformazione⁶¹; Ghilardi infatti sostiene che "imparare a conoscere e a gestire la difficoltà di queste

⁵⁴ Heritier (2014: 65 ss.).

⁵⁵ Cananzi (2024: 21-39).

⁵⁶ Cananzi (2024: 21-39).

⁵⁷ Di Donato (2008: 12 ss.).

⁵⁸ Dufourmantelle (2022: 101).

⁵⁹ Jullien (2014: 67).

⁶⁰ Jullien (2014: 67).

⁶¹ Ricca (2008: 317 ss.).

ambivalenze potrà condurre a nuove modalità di accesso ai fenomeni e a ciò che dà a pensare – senza ambire al possesso, ma restando disponibili alla trasformazione”⁶².

Un secondo esempio attinente la relazione tra IA e umano, in cui si ravvisa l’esigenza di comprensione reciproca, è possibile riprendere il pensiero di Antonio Punzi, il quale sostiene che

forse è proprio questo il compito cui il nostro tempo ci chiama: imparare a capirci a vicenda con intelligenze artificiali che, da un lato, utilizzando algoritmi che imitano le nostre reti neuronali, diverranno sempre più intelligenti; dall’altro, avvalendosi di agenti conversazionali sempre più sofisticati, potranno instaurare con noi relazioni, se è consentita l’espressione, più naturali⁶³.

I due esempi aiutano ad ‘immergersi’ in una scienza giuridica diastemica che opera in un contesto sempre più dinamico e tecnologico e che pertanto richiede una certa elasticità mentale che consentirebbe al giurista, come osservato anche da Ost, di assumere una forma critica in grado di affrontare molteplici sfide sforzandosi di “formulare una nuova cornice teorica più comprensiva dell’antica, in grado sia di render conto delle sopravvivenze del modello precedente, sia di contemplare gli elementi di novità che sono via via emersi”⁶⁴.

Cambiando paradigma, è necessario vi sia una scienza giuridica diastemica per una formazione giuridica inclusiva.

In conclusione, e alla luce delle brevi considerazioni svolte, risulta particolarmente interessante ripensare la scienza giuridica e la formazione del giurista grazie anche alle dimensioni proposte da Jullien in modo che si acquisisca una modalità interpretativa *inclusiva, non escludente* che si pone alla base di una formazione giuridica solida e fondata sul rispetto dell’altro.

Solo così il giurista può *attraversare e costruire*, per riprendere i termini sopra utilizzati, il ponte del diritto⁶⁵, e riuscirà a passare dalla tradizione all’innovazione, dalle arti liberali alle arti digitali, con una certa elasticità e duttilità, *de-coincidendo* appunto e (acquisendo la possibilità di deocoincidere) considerando l’altro come risorsa e fecondità proprio grazie ad un *tra* che genera *incontro* e non *scontro*; incontro tra mondo giuridico e mondo virtuale verso un umanesimo tecnologico pensato non come annichilimento ma come arricchimento dell’umano e come metodo pienamente inclusivo di cui il giurista necessita per la sua formazione e chissà, riprendendo le parole di Punzi, se “la codeterminazione tra la nostra intelligenza e quella artificiale non possa contribuire a renderci più umani”⁶⁶.

⁶² Ghilardi (2012: 135).

⁶³ Punzi (2023: 31).

⁶⁴ Ost (2008: 35).

⁶⁵ Carnelutti (2017).

⁶⁶ Punzi (2023:32).

Bibliografia

- Aa. Vv., 2008. *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, a cura di M. Vogliotti, Giappichelli, Torino.
- Arendt, H. 2017. *Vita activa. La condizione umana*, Bompiani, Milano.
- Augè, M. 1992. *Non-lieux*, Seuil, Paris.
- Bauman, Z. 2007, *Voglia di comunità*, Laterza, Roma-Bari.
- Busacchi, V., Costanzo, G. (a cura di) 2016. *Paul Ricoeur et "les proches"*, Effatà, Torino.
- Cananzi D.M. 2024. *Le sfide giuridiche del potere tecnologico*, in "Sudeuropa", n. 1, pp. 7-13.
- Cananzi, D.M. 2018. *Formatività e norma. Elementi di teoria estetica dell'interpretazione giuridica*, Giappichelli, Torino.
- Cananzi, D.M. 2016. *Percorsi ermeneutici di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino.
- Cananzi, D.M. 2024. *A Puppet Without Strings? Two Considerations on AI and Its Ethics*, in *Ethics and Artificial Intelligence*, in D. Marino, Cananzi D., Aragona F. (a cura di), Springer, Cham, 2024, pp. 21-39.
- Carcattera G. 2012. *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino.
- Carcattera, G. 2014. *Le norme costitutive*, Giappichelli, Torino.
- Carnelutti, F. 2017. *Arte del diritto*, Giappichelli, Torino.
- Cotta, S. 2018. *Il diritto nell'esistenza*, Giappichelli, Milano.
- Cotta, S. 2018. *Perché La violenza? Una interpretazione filosofica*, Morcelliana, Brescia.
- Di Donato, F. 2008. *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel "processo"*, Franco Angeli, Milano.
- Dufourmantelle, A. 2022. *La potenza della dolcezza*, Vita e pensiero, Milano.
- Floridi, L. 2022. *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello, Milano.
- Ghilardi, M. 2012. *Filosofia dell'interculturalità*, Morcelliana, Brescia.
- Gigerenzer, G. 2023. *Perché l'intelligenza umana batte ancora gli algoritmi?*, Raffaello, Milano.
- Greco, T. 2021. *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- Greco, T., 2023. *L'orizzonte del giurista. Saggi per una filosofia del diritto 'aperta'*, Giappichelli, Torino.
- Grossi, P. 1998. *Absolutismo giuridico e diritto privato*, Giappichelli, Milano.
- Grossi, P. 2007. *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- Grossi, P. 2007. *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano.
- Grossi, P., 2012. *Introduzione al Novecento giuridico*, Laterza, Roma-Bari.
- Han, B.-C. 2015. *Nello sciame. Visioni del digitale*, Nottetempo, Bologna.
- Heritier, P. 2014. *La dignità disabile. Estetica giuridica del dono e dello scambio*, Dehoniane, Bologna.
- Heritier, P., 2012. *Estetica giuridica (Vol. 1). Primi elementi: dalla globalizzazione alla secolarizzazione*, Giappichelli, Torino.
- Jullien, F. 2005. *Nourrir sa vie*, Seuil, Paris.
- Jullien, F. 2010. *Le trasformazioni silenziose*, Raffaello Cortina, Milano.
- Jullien, F. 2014. *Contro la comparazione. Lo scarto e il tra contro l'accesso all'alterità*, Mimesis, Milano-Udine.
- Jullien, F. 2014. *Sull'intimità*, Raffaello Cortina, Milano.
- Jullien, F. 2016. *Entrare in un pensiero*, Mimesis, Milano-Udine.
- Jullien, F. 2018. *L'apparizione dell'altro*, Feltrinelli, Milano.
- Jullien, F. 2019. *Il gioco dell'esistenza. De-coincidenza e libertà*, Feltrinelli, Milano.
- Jullien, F. 2024. *Riaprire dei possibili. De-coincidenza un'arte di operare*, Orthotes, Napoli-Salerno.
- Jullien, F. 2025. *Vivre enfin*, Plon, Paris.
- Jullien, F., 2008. *De l'universel. De l'uniforme, du comun et du dialogue entre cultures*, Fayard, Paris.
- Jullien, F., 2017. *Vivere di paesaggio o l'impensato della ragione*, Mimesis, Milano-Udine.
- Jullien, F., 2018. *L'identità culturale non esiste*, Einaudi, Torino.

- Jullien, F., 2019. *Il ponte delle scimmie. Sulla diversità che verrà. Fecondità culturale contro identità nazionale*, Lindau, Torino.
- Le Bon, G. 2021. *Psicologie delle folle*, Ibex, Torino.
- Marzocco V., Zullo S., Casadei T. 2021. *La didattica del diritto, Metodi strumenti e prospettive*, Pacini giuridica, Pisa.
- Ost, F., 2008. *Dalla piramide alla rete: un nuovo paradigma per la scienza giuridica?*, (a cura di Massimo Vogliotti), in *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Giappichelli, Torino.
- Paresce, E. 1956. *Genesi ideale del diritto. Saggio sull'attuazione spontanea del diritto e la sua creatività*, Giuffrè, Milano.
- Punzi, A. 2016. *Prudentia iuris. Materiali per una filosofia della giurisprudenza*, Giappichelli, Torino.
- Punzi, A. 2018. *Diritto in formazione*, Giappichelli, Torino.
- Punzi, A. 2023. *L'umanesimo digitale: verso un nuovo principio di responsabilità?*, in "Democrazia e diritti sociali", n.1, p. 27 ss.
- Ricca, M. 2008. *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari.
- Riccobono, F. 2005. *I diritti e lo Stato*, Giappichelli, Torino.
- Ricoeur, P. 2004. *Parcours de la reconnaissance*, Gallimard, Paris.
- Ricoeur, P. 2008. *Amour et Justice*, Points, Paris.
- Ricoeur, P. 2009. *Philosophie de la volonté*, Points, Paris.
- Ricoeur, P. 2015. *Sé come un altro*, Jakabook, Milano.
- Ricoeur, P. 2024. *Tolleranza, intolleranza, intollerabile*, Morcelliana, Brescia.
- Romeo, F. 2023. *Algoritmi giuridici di machine learning e controllo del giudicato interculturale*, in "Rivista di filosofia del diritto", 2023, n.1, pp. 157-168.
- Tekmark, M. 2018. *Vita 3.0. Essere umani nell'era dell'intelligenza artificiale*, Raffaello Cortina, Milano.
- Zaccaria, G. 2022. *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, il Mulino, Bologna.
- Zagrebelsky, G., 1992. *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino.

elena.siclari@unirc.it

Pubblicato online il 24 giugno 2025